

2018

TRIBUNALE DI BENEVENTO N. 1695/17 R.V.G.  
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Accordo di Ristrutturazione del Debito

Professionista Gestore O.C.C.  
Avv. Aldo De Luca



## INDICE

1. Cause e stato dell'indebitamento della "ricorrente"
2. L'istanza per la nomina del professionista ex art. 15, comma IX, legge n. 3/2012 e l'interrogatorio della debitrice.
3. Analisi della posizione debitoria globale
  - 3.1 Elenco creditori
  - 3.2 Procedura esecutive promosse in danno della debitrice
  - 3.3 Le cause dell'indebitamento
4. Il patrimonio della debitrice e attivo disponibile per il soddisfacimento dei creditori
5. Reddito e spese correnti del nucleo familiare
6. Sintesi dell'accordo di ristrutturazione del debito
7. Convenienza dell'Accordo rispetto alla alternativa liquidatoria
8. Diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni
9. Giudizio globale e prognosi di fattibilità dell'Accordo
  - 9.1 Premessa
  - 9.2 Analisi sulla proposta di falcidia dei crediti avanzata dalla debitrice
  - 9.3 Analisi sull'adeguatezza del reddito rispetto alla proposta di cui all'Accordo di ristrutturazione.



## 1. CAUSE E STATO DELL'INDEBITAMENTO DELLA "RICORRENTE"

Il sottoscritto Avv. Aldo De Luca, C.F. DLCLDA71T03A7831, iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento, con studio legale in Benevento al Viale Antonio Mellusi, 152 (d'ora in avanti per brevità anche il "Professionista"), con provvedimento del 23 novembre 2017 emesso dal Presidente di Sezione del Tribunale di Benevento Dott. Michele Monteleone, veniva incaricato a valutare l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento richiesta dalla Sig.ra

(di seguito per brevità anche "istante", "debitrice" e/o "ricorrente")

L'istante, come confermato in sede di primo interrogatorio (**all. 1**), è un'impreditrice agricola, nubile e titolare di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso l'Istituto Zooprofilattico di Perugia, in qualità di biologa.

Il Professionista dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012.

Inoltre, attesta che:

- non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- non ha ricevuto, né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto della debitrice interessata all'accordo di ristrutturazione, se non quello di redigere la presente relazione.

Ricorrono, altresì, i presupposti di cui all'art. 7, Legge n. 3/2012 e successive modifiche ovvero:

- la debitrice risulta versare in stato di sovraindebitamento, ex art. 6, comma 2, lett. a) della menzionata legge;
- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dal capo 2, Legge n. 3/2012;
- non ha fatto ricorso, negli ultimi cinque anni, ad alcuno degli strumenti di cui alla Legge n. 3/2012;
- non ha subito, per cause a lei non imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione dell'accordo della debitrice ovvero la revoca o cessazione dell'accordo di ristrutturazione.

La proposta di accordo di ristrutturazione del debito in continuità dell'attività agricola che qui si ritiene ripetuta e trascritta per completezza, così come formulata dalla debitrice è corredata da tutta la documentazione prevista dall'art. 9, comma 2, legge n. 3/2012.

In particolare, risultano depositati i seguenti documenti:

- elenco analitico dei creditori con l'indicazione dei crediti vantati da ciascuno;
- dichiarazione dei redditi riferite agli anni d'imposta 2013, 2014 e 2015 (**all. 2, 3 e 4**);
- certificazione di stato di famiglia rilasciata dal Comune di San Giorgio La Molara (**all. 5 e 6**);



A completamento di ogni adempimento richiesto dalla legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento, con particolare riferimento agli artt. 8 e 9 comma III - bis Legge 3/2012 della medesima disposizione legislativa, il Professionista è chiamato a redigere un'attestazione sulla fattibilità della proposta di accordo di ristrutturazione del debito formulata dall'istante al fine di asseverare i dati e le informazioni acquisite, ad analizzare la fattibilità dell'accordo proposto e la convenienza dello stesso rispetto all'ipotesi liquidatoria dei beni di proprietà della debitrice.

## **2. L'ISTANZA PER LA NOMINA DEL PROFESSIONISTA EX ART. 15, COMMA 9, LEGGE N. 3/2012 ED INTERROGATORI DELLA DEBITRICE.**

Con istanza ex art. 15, comma 9, Legge n. 3/2012 dell'11 novembre 2017, la Sig.ra adiva il Tribunale di Benevento affinché venisse nominato un Professionista per la composizione della crisi da sovraindebitamento.

In data 23 novembre 2017, il Tribunale di Benevento Presidente di Sezione del Tribunale di Benevento Dott. Michele Monteleone, nominava quale professionista per la composizione della crisi da sovraindebitamento l'Avv. Aldo De Luca (**all. 7**). Il predetto provvedimento veniva notificato al Professionista in data 24 novembre 2017, e l'incarico veniva formalmente accettato in data 28 novembre 2017 (**all. 8**).

In data 4 aprile 2018 la debitrice si recava presso lo studio del Professionista sito in Benevento al Viale Antonio Mellusi n. 152 al fine di rispondere all'interrogatorio, nel corso del quale emergeva quanto segue:

- la debitrice non ha fatto ricorso alla procedura di cui alla legge n. 3/2012 negli ultimi cinque anni;
- la debitrice è un'imprenditrice agricola e titolare di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso l'Istituto Zooprofilattico di Perugia, in qualità di biologa;
- la debitrice ha assunto le obbligazioni per cui depositava istanza ex art. 15, comma 9, Legge n. 3/2012 per scopi inerenti all'attività imprenditoriale;
- alla data della stesura della presente relazione non risultano ulteriori debiti prossimi alla scadenza;
- l'ammontare dei debiti scaduti alla data dell'interrogatorio ammontano complessivamente ad € 383.007,45;
- i creditori sono: **Banco di Napoli s.p.a.** (*contratto di mutuo in linea chirografario posizione n.ro 0051470980 Filiale di Benevento, contratto di mutuo posizione n.ro 51591899 Filiale di Benevento, rep.58178 e scoperto di conto corrente n.ro 100679009*), **Banca di Credito Cooperativa di San Marco dei Cavoti s.p.a.** (*decreto Ingiuntivo fondato su due mutui chirografari*), (*procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n.ro 306/2012 Tribunale di Benevento*), **Itacapital s.r.l.** (*cessionaria pro-soluto del credito della banca Monte dei Paschi di Siena*), **Agenzia Entrate Riscossione** (*per iscrizioni a ruolo di contributi INPS, tributi, sanzioni e ammende*) e **Agenzia Entrate** (*per crediti ancora non iscritti a ruolo*).
- pende una procedura esecutiva dinanzi al Tribunale di Benevento, dott.ssa Berruti, RGE N. 306/2012, il cui creditore procedente è (**all. 9**).
- non ci sono titolari di crediti impignorabili;
- la debitrice è proprietaria di un immobile sito in San Giorgio La Molara (BN) alla contrada San Pietro



n. 5, nonché di alcuni beni mobili registrati e più precisamente due autocarri ed un trattore quali beni strumentali per l'esercizio dell'attività agricola, nonché un autoveicolo Peugeot 306 che utilizza anche per recarsi sul posto di lavoro;

- la debitrice ad oggi percepisce uno stipendio mensile di € 1.412,00 al lordo della rata del pignoramento presso terzi pari ad € 282,00, così come confermato dalla busta paga allegata (**all. 10**);
- in danno della debitrice non risultano levati protesti, come provato dalla relativa visura (**all. 11**);
- non sono in corso ulteriori finanziamenti e/o mutui oltre quelli già su menzionati.

In data 24 aprile 2018 la debitrice si recava nuovamente presso lo studio del professionista incaricato al fine di integrare le precedenti dichiarazioni rese. Dal secondo interrogatorio (**all. 12**) emergeva che ulteriori creditori si aggiungevano nelle more a quelli indicati in ricorso e precisamente:

(sentenza n. 52/2018 emessa dal Giudice di Pace di San Giorgio La Molara), **Avv. Salvatore Verrillo** (competenze legali sentenza n. 52/2018 emessa dal Giudice di Pace di San Giorgio La Molara), **Arch. Rita Maio** (pignoramento presso terzi R.G.E 52/2017 Tribunale di Benevento) e (atto di precetto su ordinanza R.G. 3402/12 Trib. Benevento e atto di precetto su decreto R.G. 3794/13 Trib. Benevento).

Infine in data 02.07.2018 la ricorrente faceva pervenire a mezzo mail allo scrivente professionista atto di pignoramento presso terzi notificatole dalla Sig.ra La Bella Antonia innanzi al Tribunale di Benevento R.G. 1362/2018, iscritto a ruolo il 28.06.2018 ed alla data odierna non ancora assegnato al Magistrato (**all. 13**).

### 3. ANALISI DELLA POSIZIONE DEBITORIA GLOBALE

Come noto, con la Legge n. 3/2012 il Legislatore ha introdotto nell'ordinamento uno strumento di ristrutturazione dei debiti indirizzato esclusivamente ai debitori non assoggettabili alle procedure concorsuali. In tal modo si è inteso elaborare un percorso funzionale alla reintroduzione di tali soggetti nel circuito economico e, dunque, in via indiretta, fornire una spinta verso l'alto all'intera economia nazionale.

La procedura di "*composizione della crisi da sovraindebitamento*", dunque, consente sia ad imprenditori non assoggettabili al fallimento che al cittadino che abbia assunto obbligazioni per cause estranee alla propria attività professionale, di predisporre un accordo di ristrutturazione della complessiva posizione debitoria attraverso la rinegoziazione e/o "riscadenziamento" di ciascun debito.

Affinché la debitrice possa accedere alla predetta procedura, è necessario che l'istante versi in una situazione di perdurante sovraindebitamento, che ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della menzionata normativa, ricorre quando si verifica *una perdurante situazione di squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente*, ossia una situazione patrimoniale di eccedenza irreversibile delle passività rispetto alle attività prontamente liquidabili.

Dagli interrogatori eseguiti in data 4 aprile e 24 aprile 2018, nonché dall'esame della documentazione allegata agli atti dalla debitrice e dalle certificazioni consegnate dal professionista incaricato, è emerso che l'ammontare dei debiti scaduti gravanti sulla debitrice è pari ad € 410.259,16.

Il predetto debito risulta così ripartito:




CAUSALE	NATURA DEL CREDITO	DEBITO
	credito di fornitura	4.280,01 €
	credito di fornitura	4.507,21 €
Banco di Napoli	prestito chirografario	32.035,92 €
Banco di Napoli	mutuo Ipotecario	130.053,66 €
Banco di Napoli	scoperto di c/c	8.000,00 €
Banca Credito Cooperativo di San Marco dei Cavoti	prestito chirografario	39.630,16 €
	credito di fornitura	49.348,08 €
	prestito chirografario	35.344,93 €
Agenzia delle Entrate Riscossione	crediti esattoriali	100.667,27€
Agenzia delle Entrate	crediti tributari	4.364,18 €
Arch. Maio Rita	credito professionale	2.027,95 €
<b>TOTALE</b>		<b>410.259,16 €</b>

### 3.1 ELENCO DEI CREDITORI ED ANALISI DEI RISPETTIVI CREDITI

Ai sensi dell'art. 9, co. II, della Legge n. 3/2012, la debitrice deve consegnare congiuntamente all'accordo di ristrutturazione anche l'elenco di tutti i creditori, nonché l'analitica descrizione dei crediti vantati da ciascuno. La *ratio* del menzionato disposto normativo, va individuata nell'esigenza di fornire al Giudice Delegato un quadro chiaro ed esaustivo sulla posizione debitoria globale della ricorrente.

Aspetto peculiare della presente procedura è rappresentato dal fatto che ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12 Legge n. 3/2012, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.

Nel caso di specie, il passivo globale per cui la Sig.ra depositava istanza per la nomina del Professionista ex art 15, comma 9, Legge o. 3/2012 è pari ad **€ 410.259,16**.



Come si evince in linea generale dal grafico, il debito globale risulta composto per circa il 53% dai crediti chirografari, mentre il restante passivo è composto per circa il 33% dai crediti ipotecari e dal 14% dai crediti privilegiati.

In particolare, risultano essere state contratte le seguenti obbligazioni:

### **Borroil srl**

Il debito di Euro 4.280,01 nei confronti di \_\_\_\_\_ origina dal decreto ingiuntivo n. 208/15 e dalla sentenza n. 52/18 emessi in danno della ricorrente rispettivamente nell'anno 2015 e nell'anno 2018 dal Giudice di Pace di San Giorgio La Molarata. Il pagamento delle somme riconosciute nei predetti titoli veniva intimato mediante atto di precetto del 27.04.2018 a firma dell'Avv. Salvatore Verrillo.

Il professionista incaricato precisa che le richieste di chiarimenti in ordine all'esatta quantificazione del credito, formulata alla \_\_\_\_\_, hanno trovato puntuale riscontro. Pertanto, lo scrivente Professionista ritiene che il credito complessivamente vantato dalla \_\_\_\_\_ nei confronti della Sig.ra \_\_\_\_\_ sia pari all'importo contenuto nella certificazione ricevuta e confermato nelle dichiarazioni rese dalla ricorrente nel corso dell'interrogatorio del 24.04.2018 e con riferimento a tale certificazione dovrà essere redatta la presente relazione (**all. 14**).

### **La Bella Antonia**

Il debito di Euro 4.507,21 nei confronti della Sig.ra \_\_\_\_\_ si compone nel seguente modo:

- a) ordinanza nr. R.G. 3402/12 - Rep. 1590/13 emessa dal Tribunale di Benevento e pedissequo atto di precetto notificato dall'Avv. Cosimo Capozzi in data 21.04.2018;
- b) decreto nr. R.G. 3794/IS - Rep. 4297/14 emesso dal Tribunale di Benevento, e pedissequo atto di precetto notificato dall'Avv. Cosimo Capozzi in data 27.03.2018;
- c) sentenza penale nr. 02118 del Giudice di Pace di San Giorgio La Molarata (BN), in cui la sig.ra \_\_\_\_\_ è stata condannata al pagamento del risarcimento del danno alla costituita parte civile;
- d) registrazione ordinanza nr. R.G. 3402/12 rep 1590113 del Tribunale di Benevento.

La Sig.ra \_\_\_\_\_ ha azionato un pignoramento presso terzi innanzi al Tribunale di Benevento R.G. 1362/2018, iscritto a ruolo il 28.06.2018 ed alla data odierna non ancora assegnato al Magistrato.

Il professionista incaricato precisa che le richieste di chiarimenti in ordine all'esatta quantificazione del credito, formulata alla Sig.ra \_\_\_\_\_, hanno trovato puntuale riscontro. Pertanto, lo scrivente Professionista ritiene che il credito complessivamente vantato dalla Sig.ra \_\_\_\_\_ nei confronti della Sig.ra \_\_\_\_\_ sia pari all'importo contenuto nella certificazione ricevuta e trova conferma nelle dichiarazioni rese dalla ricorrente nel corso dell'interrogatorio del 24.04.2018 e con riferimento a tale certificazione dovrà essere redatta la presente relazione (**all. 15**).

### **Banco di Napoli**

#### **A) Prestito Chirografario**

Il debito esistente nei confronti del Banco di Napoli deriva dalla sottoscrizione del mutuo agrario numero 1A47051470980 per un debito complessivo di Euro 32.035,92 di cui: Euro 6.492,54 per debito



residuo in linea capitale ed Euro 25.543,38 per rate scadute e da scadere dal 7/1/2017 al 7/4/2018 comprensive di quota capitale, quota interessi e interessi di mora;

### **B) Mutuo Ipotecario**

Il debito di Euro 130.053,66 nei confronti del Banco di Napoli origina dal contratto di mutuo posizione 1A47051591899 stipulato presso la filiale di Benevento in data 22.03.2011 del valore di € 153.677,50, finalizzato all'acquisto di un terreno sito in San Giorgio la Molara, C.da San Pietro particelle n.72 -73-856- 854- 137-139-105 foglio 58 catasto terreni. A garanzia del credito accordato dal Banco di Napoli, veniva iscritta ipoteca di primo grado sull'immobile oggetto di compravendita. Alla data del 20.03.2018 il debito descritto in precedenza risulta così composto: Euro 119.000,23 per debito residuo in linea capitale ed Euro 11.053,43 per rate scadute comprensive di quota capitale, quota interessi e interessi di mora.

### **C) Scoperto di c/c**

Il debito di Euro 8.000,00 trae origine da un'apertura di credito all'agricoltura di Euro 8.000,00 utilizzata per Euro 7.620,35 alla data del 20.03.2018, oltre ad interessi e spese maturandi e maturati e quindi prudenzialmente considerata nella debitoria globale per l'intero importo.

Il professionista incaricato precisa che le richieste di chiarimenti in ordine all'esatta quantificazione del credito, formulata al Banco di Napoli s.p.a., hanno trovato puntuale riscontro. Pertanto, lo scrivente Professionista ritiene che il credito complessivamente vantato dal Banco di Napoli s.p.a. nei confronti della Sig.ra \_\_\_\_\_ sia pari all'importo contenuto nella certificazione ricevuta e trova conferma nel ricorso depositato dalla ricorrente del 15.11.2017 e con riferimento a tale certificazione dovrà essere redatta la presente relazione (**all. 16**).

### **Banca Credito Cooperativo di San Marco dei Cavoti**

Il debito di Euro 39.630,16 nei confronti della Banca Credito Cooperativo di San Marco dei Cavoti deriva da:

- a) mutuo chirografario sottoscritto il 3.01.2012, di cui € 10.735, 12 per capitale al 15.11.2016, € 968,29 per interessi su rate scadute ed € 1.709,27 per interessi di mora al 3 1.12.201 7, oltre i successivi;
- b) mutuo chirografario sottoscritto il 25.02.2013 di cui € 19.385,74 per capitale al 15. 11.2016, € 2.644,51 per quote interessi su rate scadute ed € 2.437,23 per interessi di mora al 31.12.2017, oltre i successivi;
- c) conto corrente n. 0/53331 per somma capitale € 95,11, oltre interessi dal 01.01.2017;
- d) spese legali sostenute per € 1.654,75 al 09.02.2018.

Il professionista incaricato precisa che le richieste di chiarimenti in ordine all'esatta quantificazione del credito, formulata alla Banca di Credito Cooperativo di San Marco dei Cavoti soc. coop. hanno trovato puntuale riscontro. Pertanto, lo scrivente Professionista ritiene che il credito complessivamente vantato dalla BCC nei confronti della Sig.ra \_\_\_\_\_ sia pari all'importo contenuto nella certificazione ricevuta e trova conferma nel ricorso depositato dalla ricorrente del 15.11.2017 e con riferimento a tale certificazione dovrà essere redatta la presente relazione (**all. 17**).





## Mideca srl

Il debito di Euro 49.348,08 nei confronti della \_\_\_\_\_ (considerato al netto dell'importo di Euro 5.044,24 assegnato a seguito di pignoramento presso terzi in corso di pagamento con trattenute sulla busta paga pari ad Euro 282,00 mensili dal mese di Luglio 2017 e fino al mese di Dicembre 2018) si compone nel seguente modo:

- a) Atto di precetto Avv. De Santis € 26.086,08;
- b) Registrazione sentenza Tribunale di Benevento n. 1137/11 e Corte di Appello di Napoli n. 2908/16 € 1.298,00;
- c) Relazione notarile per pignoramento immobiliare R.G.E. 306/12 Trib. Benevento € 2.100,00;
- d) Acconto Custode pignoramento immobiliare R.G.E. 306/12 Trib. Benevento € 3.500,00;
- e) Liquidazione CTU pignoramento immobiliare R.G.E. 306/12 Trib. Benevento € 12.114,00;
- f) Competenze e spese esecuzione € 4.250,00.

Il credito vantato deriva dalla sentenza n. 1134/2011 pronunciata dal Tribunale di Benevento il 07.06.2011. A seguito dell'atto di precetto del 25.07.2011, \_\_\_\_\_ ha intrapreso la procedura di pignoramento immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Benevento con il n. 306/12 R.G.E.

Il professionista incaricato precisa che le richieste di chiarimenti in ordine all'esatta quantificazione del credito, formulata alla \_\_\_\_\_ hanno trovato puntuale riscontro. Pertanto, lo scrivente Professionista ritiene che il credito complessivamente vantato dalla \_\_\_\_\_ nei confronti della Sig.ra \_\_\_\_\_ sia pari all'importo contenuto nella certificazione ricevuta e trova parzialmente conferma nel ricorso depositato dalla ricorrente del 15.11.2017 e con riferimento a tale certificazione dovrà essere redatta la presente relazione (**all. 18**).

## Itacapital srl

Il debito nei confronti di Itacapital srl (pratica 3731739), cessionaria pro-soluto del credito vantato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, ammonta ad € 32.770,64 in linea capitale oltre interessi maturandi e maturati.

Il professionista incaricato precisa che le richieste di chiarimenti in ordine all'esatta quantificazione del credito, formulata alla Itacapital srl è rimasta priva di riscontro. Pertanto, lo scrivente Professionista ritiene che il credito complessivamente vantato dalla Itacapital srl nei confronti della Sig.ra \_\_\_\_\_ sia pari all'importo quantificato dalla stessa nella istanza e con riferimento ad esso dovrà essere redatta la presente relazione.

## Agenzia delle Entrate Riscossione

### Cartelle esattoriali

- A) Il debito di € 12.145,51 nei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossione al 21.06.2018, riguarda estratti di ruolo relativi a cartelle esattoriali con ipoteca e si compone nel seguente modo:

<b>Totali Importi a Debito</b>	
Importo imposta residuo scaduto	8.227,04



Importo Interessi di Mora		2.402,10
Importo Aggio Coattivo		881,12
Importo Diritti di Notifica		0,00
Importo Spese Tabellari		635,25
Importo Spese a Pié di Lista		0,00
Importo Spese di Revoca		0,00
<b>Totale Generale</b>		<b>12.145,51</b>

La ripartizione dei suddetti crediti è la seguente:

Importo chirografo	Importo privilegio	Grado	Articolo
6.278,97			
	5.621,48	1	artt. 2753 e 2749 e.e. n. 1 art. 2778 e.e.
	118,60	8	artt. 2754 e 2749 e.e. n. 8 art. 2778 e.e. (50%)
	126,46	18	artt. 2752 e 2749 e.e. n. 18 art. 2778 e.e.
<b>6.278,97</b>	<b>5.866,54</b>		<b>Totale Ripartizioni</b>
	<b>12.145,51</b>		<b>Totale Generale</b>

**B)** Il debito di Euro 87.508,85 nei confronti dell'Agencia Entrate Riscossione al 21.06.2018, riguarda estratti di ruolo relativi a cartelle esattoriali senza ipoteca e si compone nel seguente modo:

<b>Totali Importi a Debito</b>		
Importo imposta residuo scaduto		70.697,25
Importo Interessi di Mora		11.227,37
Importo Aggio Coattivo		6.317,71
Importo Diritti di Notifica		223,44
Importo Spese Tabellari		55,78
Importo Spese a Pié di Lista		0,00
Importo Spese di Revoca		0,00
<b>Totale Generale</b>		<b>88.521,55</b>

La ripartizione dei suddetti crediti è la seguente:

Importo Chirografo	Importo Privilegio	Grado	Articolo
38.562,25	25.055,71	1	artt. 2753 e 2749 e.e. n. 1 art. 2778 e.e.
	8,77	4	artt. 2772 e/o 2758 e.e. e 2749 e.e. n. 4 art. 2780 e/o n. 7 art. 2778 e.e.
	7397,67	7	artt. 2758 e 2749 e.e. n. 7 art. 2778 e.e.
	53,88	7	artt. 2772 e/o 2758 e.e. e 2749 e.e. n. 4 art. 2780 e/o n. 7 art. 2778 e.e.
	800,29	8	artt. 2754 e 2749 e.e. n. 8 art. 2778 e.e. (50%)
	7.659,90	18	artt. 2752 e 2749 e.e. n. 18 art. 2778 e.e.
	8.983,08	19	artt. 2752 e 2749 e.e. n. 19 art. 2778 e.e.
<b>38.562,25</b>	<b>49.959,30</b>		<b>Totale Ripartizioni</b>
	<b>88.521,55</b>		<b>Totale Generale</b>

**In sintesi il debito complessivo nei confronti dell'Agencia delle Entrate Riscossione alla data del 21.06.2018 ammonta ad Euro 100.667,27**

Il professionista incaricato precisa che le richieste di chiarimenti in ordine all'esatta quantificazione del credito, formulata all'Agencia delle Entrate Riscossione, hanno trovato puntuale riscontro.



Pertanto, lo scrivente Professionista ritiene che il credito complessivamente vantato dall' ente di riscossione nei confronti della Sig.ra \_\_\_\_\_ sia pari all'importo contenuto nelle certificazioni ricevute e trova parzialmente conferma nel ricorso depositato dalla ricorrente del 15.11.2017 e con riferimento a tali certificazioni dovrà essere redatta la presente relazione (**all. 19 - 20**).

## **Agenzia delle Entrate**

### **1. Crediti ancora non iscritti a ruolo per € 4.364,18, scaturiti da:**

#### a) Avvisi di liquidazione dell'imposta di registro (su atti giudiziari) emessi dall'Ufficio Territoriale di Benevento ed attualmente in corso di notifica:

- avviso n. 2017/3/sc/582 per € 337,66;
- avviso n. 2017/3/sc/932 per € 217,50;
- avviso n. 2016/3/em/685 per € 217,50.

### **2. Esiti delle liquidazioni ex art. 36 bis DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/72 delle seguenti dichiarazioni fiscali:**

#### a) Dichiarazione Modello Irap/2016 - anno d'imposta 2015

Gli esiti sono confluiti nella comunicazione di irregolarità dell'11/05/17 contenente:

- IMPOSTA € 259,00
- SANZIONI al 30 % € 77,70
- INTERESSI da comunicazione € 9,92

#### b) Dichiarazione Modello Unico PF/2016 – a.i. 2015

Gli esiti sono confluiti nella comunicazione di irregolarità dell'11/05/18 contenente:

- IMPOSTA € 526,00
- SANZIONI al 30 % € 176,10
- INTERESSI da comunicazione € 36,73

#### c) Dichiarazione Modello IVA/2017 - anno d'imposta 2016

Gli esiti sono confluiti nella comunicazione di irregolarità dell'8/05/18 contenente:

- IMPOSTA € 710,00
- SANZIONE al 30 % € 213,00
- INTERESSI € 27,92

#### d) Comunicazione liquidazioni periodiche IVA – 1° trimestre 2017

Gli esiti sono confluiti nella comunicazione di irregolarità del 18/05/18 contenente:

- IMPOSTA € 34,41



SANZIONE al 30 % € 10,32

INTERESSI € 1,15

e) Comunicazione liquidazioni periodiche IVA – 2° trimestre 2017

Gli esiti sono confluiti nella comunicazione di irregolarità del 18/05/18 contenente:

IMPOSTA € 319,94

SANZIONE al 30 % € 95,97

INTERESSI € 7,76

f) Comunicazione liquidazioni periodiche IVA – 3° trimestre 2017

Gli esiti sono confluiti nella comunicazione di irregolarità del 18/05/18 contenente:

IMPOSTA € 825,05

SANZIONE al 30 % € 247,50

INTERESSI € 13,05.

Il professionista incaricato precisa che le richieste di chiarimenti in ordine all'esatta quantificazione del credito, formulata all'Agenzia delle Entrate, hanno trovato puntuale riscontro. Pertanto, lo scrivente Professionista ritiene che il credito complessivamente vantato dall'ente di riscossione nei confronti della Sig.ra \_\_\_\_\_ sia pari all'importo contenuto nella certificazione ricevuta e trova parzialmente conferma nel ricorso depositato dalla ricorrente del 15.11.2017 e con riferimento a tale certificazione dovrà essere redatta la presente relazione (**all. 21**).

**Arch. Rita Maio**

Il debito di Euro 2.027,95 nei confronti dell'Arch. Maio Rita trae origine dal decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Benevento in data 12.07.2013 per l'attività di consulente tecnico di ufficio dalla stessa svolta nel giudizio celebrato innanzi al Tribunale di Benevento con il n. 3402/2012 R.G. Il predetto credito veniva azionato mediante pignoramento presso terzi innanzi al Tribunale di Benevento R.G.E. 52/2017, ma stante la dichiarazione negativa del terzo Intesa San Paolo s.p.a. veniva abbandonato e dichiarato estinto in data 02.05.2018.

Il professionista incaricato precisa che le richieste di chiarimenti in ordine all'esatta quantificazione del credito, formulata all'Arch. Rita Maio è rimasta priva di riscontro. Pertanto, lo scrivente Professionista ritiene che il credito complessivamente vantato dall'Arch. Rita Maio nei confronti della Sig.ra \_\_\_\_\_ sia pari all'importo dichiarato dalla ricorrente nel corso dell'interrogatorio del 24.04.2108 e con riferimento ad esso dovrà essere redatta la presente relazione.

**3.2 PROCEDURA ESECUTIVE PROMOSSE IN DANNO DELLA DEBITRICE**

Dalle dichiarazioni rese dalla Sig.ra \_\_\_\_\_ e dal suo consulente nel ricorso ex art. 15 comma 9 legge 3/2012, nonché dalla documentazione esibita al Professionista incaricato risultano pendenti le



seguenti procedure esecutive in suo danno.

1. Procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n.ro 306/2012 pendente presso il Tribunale di Benevento Dott.ssa Berruti, promossa ad istanza della società creditrice

Dunque, il creditore sottopone a pignoramento una porzione dell'unico bene immobile di proprietà della debitrice e più specificamente il terreno agricolo destinato sia alle esigenze abitative del nucleo familiare e sia alla coltivazione ed al foraggio degli animali comprensivi dei manufatti di capannoni per uso allevamento e destinati al ricovero degli animali siti in San Giorgio La Molare (BN) alla Contrada San Pietro n. 5 e riportati al catasto Fabbricati foglio 58 particella 887 sub2 ( ex particella 887 sub1 ex C.T. foglio 58 particelle 887 ex 114 e 898 ex 58) e catasto Terreni foglio 58 particella 897.

2. Procedura di pignoramento presso terzi innanzi al Tribunale di Benevento R.G. 1362/2018 per l'importo di euro 2.104,54 (a fronte di una somma precettata di euro 1.403,03), iscritto a ruolo il 28.06.2018 ed alla data odierna non ancora assegnato al Magistrato

### 3.3 LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

Prima di analizzare le cause dell'indebitamento, va premesso che il passivo complessivamente gravante sulla Sig.ra è composto per il 53% da crediti chirografari, per il 14% da crediti privilegiati e per il 33% da crediti ipotecari.

Secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, il sovraindebitamento è stato causato principalmente dal diffondersi dell'epidemia di brucellosi bovina e bufalina (malattia infettiva di natura batterica), che ha colpito i 2/3 delle aziende presenti sul territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe nell'anno 2008, provocando l'abbattimento di numerosi capi infetti e la conseguente perdita di centinaia di posti di lavoro. Nel biennio 2008/2009 la predetta epidemia ha compromesso irrimediabilmente l'attività di allevamento dell'istante con la conseguenza di una necessaria dismissione di circa 83 capi che ha causato una perdita netta di circa € 100.000,00. A tanto deve aggiungersi la sopravvenuta crisi del settore che ha impedito ai clienti dell'azienda agricola della Sig.ra di onorare le proprie obbligazioni, provocando ingenti perdite economiche. Ad esempio nell'anno 2010/2011 la "Casa del Mais" non provvedeva al pagamento di 48 capi di bestiame per un importo pari a circa € 67.000,00; nell'anno 2012/2013 la " accedendo alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex legge 3/2012 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non onorava più le proprie obbligazioni, determinando un'ulteriore perdita per la ricorrente di circa € 38.000,00; ancora la sempre di Gioia Sannitica (CE) non rispettava i suoi impegni contrattuali determinando una perdita in danno dell'istante di altri € 37.405,00. Tali circostanze hanno determinato inconfutabilmente uno squilibrio economico - finanziario di circa € 240.000,00 in un breve arco temporale (circa tre anni) a cui l'azienda della Sig.ra ha cercato di fare fronte ricorrendo al credito bancario attraverso finanziamenti di natura chirografaria e privilegiata. Essendo l'attività di allevamento caratterizzata da cicli biologici della durata di circa quattro anni (dall'acquisto alla vendita dell'animale maturo per la macellazione), appare evidente che l'azienda della Sig.ra, in assenza di introiti per tale lasso di tempo, non è riuscita a far fronte con regolarità alle obbligazioni assunte nei confronti delle banche e dei fornitori. In tale contesto, l'istante, laureata in Biologia, nella ricerca di nuove risorse finanziarie, accettava un contratto di collaborazione presso l'Istituto Zooprofilattico di Perugia, tuttora in essere, nel contempo i propri familiari (genitori e germani) continuavano l'attività agricola per non subire ulteriori perdite.

Seguiva ad opera del Creditore un pignoramento immobiliare di una porzione dell'unico bene immobile di proprietà della debitrice e più specificamente il terreno agricolo destinato sia alle



esigenze abitative del nucleo familiare e sia alla coltivazione ed al foraggio degli animali comprensivi dei capannoni per uso allevamento e destinati al ricovero degli animali siti in San Giorgio La Molara (BN) alla Contrada San Pietro n. 5 e riportati al catasto Fabbricati foglio 58 particella 887 sub2 e catasto Terreni foglio 58 particella 897 e che sfociava nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 306/2012 presso il Tribunale di Benevento; nonché un pignoramento presso terzi sul rapporto di lavoro dell'istante intercorrente con l'Istituto Zooprofilattico di Perugia nella misura di 1/5 come previsto dalla legge; il procedimento è ormai definito ed è in corso il pagamento delle rate. Altro pignoramento presso terzi è stato recentemente azionato dalla creditrice Sig.ra innanzi al Tribunale di Benevento, ma allo stato non risulta ancora assegnato al Magistrato.

#### 4. IL PATRIMONIO DELLA DEBITRICE E ATTIVO DISPONIBILE PER IL SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI

Come è noto, il patrimonio configura l'insieme dei rapporti giuridici aventi contenuto economico, che fanno capo ad un soggetto giuridico, ed aventi ad oggetto cose funzionali al soddisfacimento dei bisogni materiali e/o spirituali del soggetto.

Tra i rapporti giuridici che compongono il patrimonio rientrano tanto quelli attivi, idonei ad arrecare un'utilità al soggetto, quanto quelli passivi, che comportano invece un onere.

Con la legge 3/2012, il Legislatore ha inteso fornire all'istante uno strumento in grado di rendere ulteriormente elastico il concetto di patrimonio, prevedendo la possibilità di farvi rientrare non solo i rapporti giuridici presenti e futuri, propri della debitrice, ma anche quelli facenti capo a terzi.

La debitrice infatti, ai fini dell'elaborazione dell'accordo può servirsi, oltre che di tutte le voci patrimoniali di cui risulta personalmente titolare, anche di quelle prestate a garanzia da terzi.

Dalle dichiarazioni rese dalla Sig.ra agli interrogatori di rito, nonché dai dati acquisiti dal Professionista è emerso che il patrimonio della debitrice risulta essere così composto:

**Provincia: BENEVENTO**

**Catasto: Terreni**

Titolarità	Comune	Foglio	Particella	Sub	Qualità	Classe	ha - are - ca	Reddito dominicale	Reddito agrario
Proprieta' per 1/1	SAN GIORGIO LA MOLARA	58	105		ULIVETO	1	24 are 70 ca	Euro:9,57	Euro: 6,38
Proprieta' per 1/1	SAN GIORGIO LA MOLARA	58	137		SEMINATIVO	2	2 ha 69 are 20 ca	Euro:76,47	Euro: 97,32
Proprieta' per 1/1	SAN GIORGIO LA MOLARA	58	139		MODELLO 26			Euro:	<a href="#">SI</a>
Proprieta' per 1/1	SAN GIORGIO LA MOLARA	58	72		MODELLO 26			Euro:	<a href="#">SI</a>
Proprieta' per 1/1	SAN GIORGIO LA MOLARA	58	73		SEMINATIVO	2	14 are 70 ca	Euro:4,18	Euro: 5,31
Proprieta' per 1/1	SAN GIORGIO LA MOLARA	58	854		SEMINATIVO	2	3 ha 3 are 90 ca	Euro:86,32	Euro: 109,87



Titolarità	Comune	Foglio	Particella	Sub	Qualità	Classe	ha - are - ca	Reddito dominicale	Reddito agrario
Proprieta' per 1/1	SAN GIORGIO LA MOLARA	58	856		SEMINATIVO	2	4 are 40 ca	Euro:1,25	Euro: 1,59
Proprieta' per 1/1	SAN GIORGIO LA MOLARA	58	897		ULIVETO	1	11 ha 22 are 26 ca	Euro:434,70	Euro: 289,80

**Provincia: BENEVENTO**  
**Catasto: Fabbricati**

Titolarità	Comune	Foglio	Particella	Sub	Indirizzo	Zona e Categoria	Classe	Consistenza	Rendita
Proprieta' per 1/1	SAN GIORGIO LA MOLARA	58	887	2	SAN GIORGIO LA MOLARA (BN) CONTRADA SAN PIETRO, SNC Piano S1-T	cat. D/7			Euro: 6.450,00
Proprieta' per 1000/1000	SAN GIORGIO LA MOLARA	58	58	3	SAN GIORGIO LA MOLARA (BN) CONTRADA SAN PIETRO, SNC Piano T	cat. C/2	2	89 mq	Euro:147,09
Proprieta' per 1000/1000	SAN GIORGIO LA MOLARA	58	58	2	SAN GIORGIO LA MOLARA (BN) CONTRADA SAN PIETRO, SNC Piano T-1	cat. A/3	1	9,5 vani	Euro:490,63

I beni classati al catasto Fabbricati foglio 58 particella 887 sub2 (ex particella 887 sub1 ex C.T. foglio 58 particelle 887 ex 114 e 898 ex 58) e catasto Terreni foglio 58 particella 897 (terreni e fabbricati agricoli in cui l'istante risiede col proprio nucleo familiare) sono attualmente sottoposti a procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n.ro 306/2012 pendente presso il Tribunale di Benevento Dott.ssa Berruti, promossa ad istanza della società creditrice Mideca srl.

**5. REDDITO E SPESE CORRENTI DEL NUCLEO FAMILIARE**

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 3/2012, l'accordo di ristrutturazione è a contenuto aperto, nel senso che può prevedere qualsiasi modalità di soddisfazione dei crediti, anche mediante la cessione dei crediti futuri.

La *ratio* della norma menzionata, infatti, va individuata nella necessità di assicurare a tutti i soggetti che si trovano in una situazione di grave squilibrio, tra entrate ed uscite economiche, la possibilità di elaborare un accordo di estinzione delle obbligazioni assunte.

Per tali ragioni, infatti, la Legge n. 3/2012, entrata nel nostro ordinamento per attuazione di una direttiva comunitaria, viene comunemente denominata anche "*Legge salva suicidi*". Pertanto, il Legislatore ha disciplinato un'ampia gamma di modalità di soddisfazione dei crediti, tra cui l'impegno di redditi non ancora presenti, ovvero i cd. "*redditi futuri*".

Affinché il reddito futuro possa essere considerato apprezzabile, esso deve essere stimabile, ovvero quantificabile con un alto grado di certezza nel suo ammontare. Tra i crediti futuri considerati maggiormente meritevoli di tutela, emergono i redditi da lavoro dipendente, redditi originati da pensioni e le rendite.

Dalle dichiarazioni rese dalla Sig.ra \_\_\_\_\_ agli interrogatori di rito, nonché dai dati acquisiti dal



sottoscritto Professionista è stato possibile eseguire un'indagine in ordine al reddito, al netto delle spese correnti, percepito dalla debitrice.

All'interrogatorio del 4 aprile 2018, la Sig.ra \_\_\_\_\_ dichiarava di avere in corso un contratto di lavoro con l'Istituto Zooprofilattico di Perugia per un compenso mensile pari a circa € 1.400,00, dal quale viene detratta la somma di euro 282,00 per il pignoramento presso terzi promosso dalla

La ricorrente è, inoltre, titolare di un reddito agrario annuo pari ad euro 1.116,00 come da modello Unico 2017 (**all. 22**), che è possibile considerare tale anche per gli anni a venire, così come il fatturato annuo derivante dall'attività di allevamento per euro 26.000,00 circa, come da modello IVA 2017 (**all. 23**).

Per quanto riguarda i contributi PAC l'importo di circa euro 13.000,00, relativo agli anni 2016, 2017 e 2018, può essere considerato un valore attendibile anche per il futuro, in considerazione della continuità aziendale (**all. 24**).

Le predette entrate sono gravate mensilmente dalle uscite analiticamente indicate dalla debitrice nella proposta di accordo - mutuo ipotecario, contributi previdenziali, uscite dell'attività agricola, imposte e tasse, fitti passivi, utenze, consumi alimentari, spese mediche, spese scolastiche, abbigliamento e trasporti - (**all. 25**). Tali uscite riguardano sia l'attività agricola della debitrice, che i normali fabbisogni del suo nucleo familiare composto da sei persone: \_\_\_\_\_ (debitrice),

\_\_\_\_\_ (padre della debitrice), \_\_\_\_\_ (moglie di \_\_\_\_\_),  
\_\_\_\_\_ (sorella della debitrice), \_\_\_\_\_ (sorella della debitrice), \_\_\_\_\_ (fratello della debitrice).

Per completezza di trattazione deve evidenziarsi che dall'analisi dei dati relativi al fabbisogno del nucleo familiare della debitrice, emerge che la spesa mensile media determinata appare in linea con i livelli di spesa previsti nei report annuali pubblicati dall'ISTAT<sup>1</sup>.

## 6. SINTESI DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE

L'accordo di ristrutturazione configura lo schema e/o programma che la debitrice, congiuntamente al professionista incaricato, ritiene idoneo per ripianare la sua globale posizione debitoria, garantendo ai creditori la maggior percentuale di soddisfazione dei crediti vantati.

La redazione dell'accordo è rimessa all'esclusiva iniziativa della debitrice e dei suoi consulenti, tuttavia, la dottrina ritiene che il Professionista incaricato possa assistere ai lavori di predisposizione dell'accordo e rappresentare nel corso degli stessi, i profili di criticità riscontrati, quali le eventuali incoerenze con le situazioni di fatto, affinché queste siano rimosse.

Orbene, la Sig.ra \_\_\_\_\_ in ottemperanza alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche, intende sottoporre ai propri creditori un accordo di ristrutturazione in continuità dell'impresa agricola finalizzato a ripianare i debiti contratti, conservando l'azienda agricola di famiglia che costituisce anche la dimora dell'intero nucleo familiare della debitrice.

In virtù del debito complessivamente gravante sulla Sig.ra \_\_\_\_\_ pari a € 410.259,16 ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per la debitrice di garantire una capacità reddituale

<sup>1</sup> Il livello di spesa medio determinato dall'ISTAT per un nucleo familiare di pari composizione rispetto a quello della debitrice, nella medesima area geografica di riferimento, è fissato in € 1.672,98 mensili. La predetta somma va ridotta di circa il 30%, ovvero la percentuale di spesa calcolata dall'ISTAT quale porzione di reddito destinata al pagamento delle spese aventi ad oggetto l'alloggio destinato alla famiglia, in quanto la famiglia della debitrice risulta proprietaria dell'immobile nel quale vive e, pertanto, nessuna somma viene destinata al pagamento di un affitto. Pertanto, la spesa mensile media indicata dalla ricorrente in circa € 1.200,00 appare, quindi, in linea con quella considerata dall'ISTAT per una famiglia tipo.





in linea con quella attuale, si propone, per tutti i finanziamenti e i debiti in essere, la seguente percentuale di soddisfazione, corrisposta secondo le modalità ed i termini di seguito elencati.

I compensi in prededuzione del Professionista incaricato devono essere quantificati ai sensi dell'art. 15, comma 9, Legge n. 3/2012 e successive modifiche, secondo quanto previsto dal D.M. 30/2012 per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo e/o dei curatori fallimentari, ridotti del 40%, utilizzando come parametri di calcolo l'importo dell'attivo, l'importo del passivo e l'importo attribuito ai creditori.

**L'importo dell'attivo** è pari ad euro 664.368,91 ed è stato determinato considerando l'importo di euro 518.000,00 corrispondente al prezzo base d'asta stabilito nella terza vendita del compendio immobiliare pignorato (piuttosto che considerare il valore stimato in perizia di € 919.173,00), nonché la quota di reddito messa complessivamente a disposizione dei creditori, ovvero € 146.368,91.

**L'importo del passivo** è pari ad euro 410.259,16 ed è stato determinato considerando il valore della debitoria totale in capo alla Sig.ra

**L'importo attribuito ai creditori** è pari ad euro 251.422,07 ed è stato determinato considerando gli importi relativi al mutuo ipotecario ed all'accordo di ristrutturazione.

Pertanto, il compenso dovuto al Professionista incaricato risulta essere pari ad euro 25.142,21 oltre oneri di legge, come da prospetto di calcolo allegato (**All. 26**).

Ad ogni modo il Professionista incaricato, al fine di facilitare la fattibilità dell'accordo, si dichiara disponibile a decurtare ulteriormente la predetta somma di euro 25.142,21, accettando la corresponsione del netto a pagare, detratta la ritenuta d'acconto prevista per legge, di € 22.000,00, rimanendo, in ogni caso, a carico della debitrice tutte le somme eventualmente occorrenti per la pubblicità legale dell'accordo.

Alla luce di quanto esposto, il compenso che andrà corrisposto al Professionista con l'accordo di ristrutturazione sarà pari ad € 20.000,00, al netto dell'acconto di € 2.000,00 che la debitrice provvederà a versare al momento del deposito della proposta di accordo. Tali spese, sono riconosciute in prededuzione e verranno soddisfatte così come specificato nelle singole scadenze infra specificate ed in ottemperanza a quanto statuito dall'art. 8, comma 4, Legge n. 3/ 2012.

In relazione ai debiti analiticamente esposti al punto 3) della presente relazione, la Sig.ra. intende procedere al pagamento dei debiti contratti con le seguenti modalità:

- **Soddisfazione integrale dei crediti ipotecari e privilegiati;**
- **Soddisfazione parziale dei crediti chirografari.**

In particolare, la proposta di accordo in continuità dell'attività agricola, quale garanzia per i flussi di reddito futuri, prevede una durata di 111 mesi (da ottobre 2018 a dicembre 2027), nonché la suddivisione dei creditori in due classi: "*privilegiati*" e "*chirografari*".

Mentre i crediti privilegiati verranno onorati integralmente, quelli chirografari verranno soddisfatti in parte con una percentuale pari al 40% (crediti esattoriali e bancari) e per la restante parte con una percentuale pari al 10% (altri crediti).

La proposta di accordo di ristrutturazione del debito, quindi, prevede il pagamento della complessiva somma di € 121.368,51 così suddivisa:

- € 59.150,94 per creditori chirografari;



- € 62.217,97 per creditori privilegiati e ipotecari.

Inoltre, con la medesima proposta di accordo, la Sig.ra \_\_\_\_\_, intende beneficiare della moratoria di un anno dalla omologazione per il pagamento di creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, così come previsto dall'art. 8 comma 4 della L. 3/2012.

Si riporta di seguito il dettaglio dei crediti vantati dalle classi dei creditori, come sopra individuate.

ELENCO CREDITORI	CREDITI IPOTECARI E PRIVILEGIATI	CREDITI CHIROGRAFARI	PERCENTUALE SODDISFAZIONE	IMPORTI RICONOSCIUTI	DEBITO COME DA ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE
		€ 4.280,01	10,00%	€ 428,00	€ 428,00
		€ 4.507,21	10,00%	€ 450,72	€ 450,72
BANCO DI NAPOLI		€ 32.035,92	40,00%	€ 12.814,37	€ 12.814,37
BANCO DI NAPOLI		€ 8.000,00	40,00%	€ 3.200,00	€ 3.200,00
BANCA CREDITO COOPERATIVO		€ 39.630,16	40,00%	€ 15.852,06	€ 15.852,06
		€ 49.348,08	10,00%	€ 4.934,81	€ 4.934,81
		€ 35.344,93	10,00%	€ 3.534,49	€ 3.534,49
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE		€ 6.278,97	40,00%	€ 2.511,59	€ 2.511,59
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	€ 5.866,54		100,00%		€ 5.866,54
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	€ 49.959,30		100,00%		€ 49.959,30
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE		€ 38.562,25	40,00%	€ 15.424,90	€ 15.424,90
AGENZIA ENTRATE	€ 4.364,18		100,00%		€ 4.364,18
	€ 2.027,95		100,00%		€ 2.027,95
<b>TOTALI</b>	<b>€ 62.217,97</b>			<b>€ 59.150,94</b>	<b>€ 121.368,91</b>

In merito alla falciatura delle posizioni debitorie con l'Agente della riscossione si è pronunciato sul punto, altresì, il Tribunale di Busto Arsizio che con decreto di omologa del 15 settembre 2014 ha chiarito che chiunque abbia delle cartelle esattoriali che non è in grado di pagare a causa dei debiti accumulati con lo Stato o nei confronti degli enti locali, può proporre un pagamento commisurato alle proprie finanze.

Si precisa che nell'accordo di ristrutturazione la debitrice ha ritenuto opportuno non inserire l'importo di euro € 130.053,66 per il mutuo ipotecario contratto con il Banco di Napoli, al cui integrale pagamento provvederà, dopo la scadenza della moratoria di un anno disposta dalla legge, secondo le rate previste dall'originario piano di ammortamento, in quanto più vantaggioso perché di durata superiore al piano di ammortamento considerato nell'accordo di ristrutturazione. Si fa presente, in ogni caso, che il predetto importo costituisce parte integrante delle somme riconosciute ai creditori in forza dell'accordo stesso.

Ai fini della corresponsione delle somme sopra indicate la Sig.ra \_\_\_\_\_ si impegna ad effettuare ciascun pagamento a mezzo bonifico bancario sulle coordinate che verranno fornite dai singoli creditori entro l'ultimo giorno di ciascun mese a partire da ottobre 2018 e fino a dicembre 2027, secondo un piano di pagamento in 111 rate mensili di euro € 1.347,79 ciascuna (a regime), impiegando il proprio stipendio e gli introiti derivanti dall'attività di imprenditrice agricola, come da prospetto che segue.



SCADENZE	DEBITO RESIDUO	RATE	BENEFICIARIO
ott-18	€ 146.368,91	€ 701,26	O.C.C.
nov-18	€ 145.667,66	€ 701,26	O.C.C.
dic-18	€ 144.966,40	€ 701,26	O.C.C.
gen-19	€ 144.265,14	€ 1.239,77	O.C.C.
feb-19	€ 143.025,37	€ 1.239,77	O.C.C.
mar-19	€ 141.785,59	€ 1.239,77	O.C.C.
apr-19	€ 140.545,82	€ 1.239,77	O.C.C.
mag-19	€ 139.306,05	€ 1.239,77	O.C.C.
giu-19	€ 138.066,27	€ 1.239,77	O.C.C.
lug-19	€ 136.826,50	€ 1.239,77	O.C.C.
ago-19	€ 135.586,73	€ 1.239,77	O.C.C.
set-19	€ 134.346,96	€ 1.239,77	O.C.C.
ott-19	€ 133.107,18	€ 1.239,77	O.C.C.
nov-19	€ 131.867,41	€ 1.239,77	O.C.C.
dic-19	€ 130.627,64	€ 1.239,77	O.C.C.
gen-20	€ 129.387,86	€ 1.347,79	O.C.C.
feb-20	€ 128.040,07	€ 1.347,79	O.C.C.
mar-20	€ 126.692,28	€ 323,37	O.C.C.
mar-20	€ 126.368,91	€ 1.024,42	Avv. PAOLIZZI
apr-20	€ 125.344,49	€ 1.347,79	Avv. PAOLIZZI
mag-20	€ 123.996,70	€ 1.347,79	Avv. PAOLIZZI
giu-20	€ 122.648,91	€ 1.280,00	Avv. PAOLIZZI
giu-20	€ 121.368,91	€ 67,79	Arch. MAIO
lug-20	€ 121.301,12	€ 1.347,79	Arch. MAIO
ago-20	€ 119.953,33	€ 612,37	Arch. MAIO
ago-20	€ 119.340,96	€ 735,42	ADE
set-20	€ 118.605,54	€ 1.347,79	ADE
ott-20	€ 117.257,75	€ 1.347,79	ADE
nov-20	€ 115.909,96	€ 1.347,79	ADE
dic-20	€ 114.562,17	€ 1.347,79	ADE
gen-21	€ 113.214,38	€ 1.347,79	ADE
feb-21	€ 111.866,59	€ 1.347,79	ADE
mar-21	€ 110.518,80	€ 1.347,79	ADE
apr-21	€ 109.171,01	€ 1.347,79	ADE
mag-21	€ 107.823,22	€ 1.347,79	ADE
giu-21	€ 106.475,43	€ 1.347,79	ADE
lug-21	€ 105.127,64	€ 1.347,79	ADE
ago-21	€ 103.779,85	€ 1.347,79	ADE
set-21	€ 102.432,06	€ 1.347,79	ADE
ott-21	€ 101.084,27	€ 1.347,79	ADE
nov-21	€ 99.736,48	€ 1.347,79	ADE
dic-21	€ 98.388,69	€ 1.347,79	ADE
gen-22	€ 97.040,90	€ 1.347,79	ADE
feb-22	€ 95.693,11	€ 1.347,79	ADE



SCADENZE	DEBITO RESIDUO	RATE	BENEFICIARIO
mar-22	€ 94.345,32	€ 1.347,79	ADE
apr-22	€ 92.997,53	€ 1.347,79	ADE
mag-22	€ 91.649,74	€ 1.347,79	ADE
giu-22	€ 90.301,95	€ 1.347,79	ADE
lug-22	€ 88.954,16	€ 1.347,79	ADE
ago-22	€ 87.606,37	€ 1.347,79	ADE
set-22	€ 86.258,58	€ 1.347,79	ADE
ott-22	€ 84.910,79	€ 1.347,79	ADE
nov-22	€ 83.563,00	€ 1.347,79	ADE
dic-22	€ 82.215,21	€ 1.347,79	ADE
gen-23	€ 80.867,42	€ 1.347,79	ADE
feb-23	€ 79.519,63	€ 1.347,79	ADE
mar-23	€ 78.171,84	€ 1.347,79	ADE
apr-23	€ 76.824,05	€ 1.347,79	ADE
mag-23	€ 75.476,26	€ 1.347,79	ADE
giu-23	€ 74.128,47	€ 1.347,79	ADE
lug-23	€ 72.780,68	€ 1.347,79	ADE
ago-23	€ 71.432,89	€ 1.347,79	ADE
set-23	€ 70.085,10	€ 1.347,79	ADE
ott-23	€ 68.737,31	€ 1.347,79	ADE
nov-23	€ 67.389,52	€ 1.347,79	ADE
dic-23	€ 66.041,73	€ 1.347,79	ADE
gen-24	€ 64.693,94	€ 1.347,79	ADE
feb-24	€ 63.346,15	€ 1.347,79	ADE
mar-24	€ 61.998,36	€ 1.347,79	ADE
apr-24	€ 60.650,57	€ 1.347,79	ADE
mag-24	€ 59.302,78	€ 151,84	ADE
mag-24	€ 59.150,94	€ 1.195,95	CHIROGRAFARI
giu-24	€ 57.954,99	€ 1.347,79	CHIROGRAFARI
lug-24	€ 56.607,20	€ 1.347,79	CHIROGRAFARI
ago-24	€ 55.259,41	€ 1.347,79	CHIROGRAFARI
set-24	€ 53.911,62	€ 1.347,79	CHIROGRAFARI
ott-24	€ 52.563,83	€ 1.347,79	CHIROGRAFARI
nov-24	€ 51.216,04	€ 1.347,79	CHIROGRAFARI
dic-24	€ 49.868,25	€ 1.347,79	CHIROGRAFARI
gen-25	€ 48.520,46	€ 1.347,79	CHIROGRAFARI
feb-25	€ 47.172,67	€ 1.347,79	CHIROGRAFARI
mar-25	€ 45.824,88	€ 1.347,79	CHIROGRAFARI
apr-25	€ 44.477,09	€ 1.347,79	CHIROGRAFARI
mag-25	€ 43.129,30	€ 1.347,79	CHIROGRAFARI
giu-25	€ 41.781,51	€ 1.347,79	CHIROGRAFARI
lug-25	€ 40.433,72	€ 1.347,79	CHIROGRAFARI
ago-25	€ 39.085,93	€ 1.347,79	CHIROGRAFARI
set-25	€ 37.738,14	€ 1.347,79	CHIROGRAFARI



SCADENZE	DEBITO RESIDUO	RATE	BENEFICIARIO
ott-25	€ 36.390,35	€ 1.347,79	CHIROGRAFARI
nov-25	€ 35.042,56	€ 1.347,79	CHIROGRAFARI
dic-25	€ 33.694,77	€ 1.347,79	CHIROGRAFARI
gen-26	€ 32.346,98	€ 1.347,79	CHIROGRAFARI
feb-26	€ 30.999,19	€ 1.347,79	CHIROGRAFARI
mar-26	€ 29.651,40	€ 1.347,79	CHIROGRAFARI
apr-26	€ 28.303,61	€ 1.347,79	CHIROGRAFARI
mag-26	€ 26.955,82	€ 1.347,79	CHIROGRAFARI
giu-26	€ 25.608,03	€ 1.347,79	CHIROGRAFARI
lug-26	€ 24.260,24	€ 1.347,79	CHIROGRAFARI
ago-26	€ 22.912,45	€ 1.347,79	CHIROGRAFARI
set-26	€ 21.564,66	€ 1.347,79	CHIROGRAFARI
ott-26	€ 20.216,87	€ 1.347,79	CHIROGRAFARI
nov-26	€ 18.869,08	€ 1.347,79	CHIROGRAFARI
dic-26	€ 17.521,29	€ 1.347,79	CHIROGRAFARI
gen-27	€ 16.173,50	€ 1.347,79	CHIROGRAFARI
feb-27	€ 14.825,71	€ 1.347,79	CHIROGRAFARI
mar-27	€ 13.477,92	€ 1.347,79	CHIROGRAFARI
apr-27	€ 12.130,13	€ 1.347,79	CHIROGRAFARI
mag-27	€ 10.782,34	€ 1.347,79	CHIROGRAFARI
giu-27	€ 9.434,55	€ 1.347,79	CHIROGRAFARI
lug-27	€ 8.086,76	€ 1.347,79	CHIROGRAFARI
ago-27	€ 6.738,97	€ 1.347,79	CHIROGRAFARI
set-27	€ 5.391,18	€ 1.347,79	CHIROGRAFARI
ott-27	€ 4.043,39	€ 1.347,79	CHIROGRAFARI
nov-27	€ 2.695,60	€ 1.347,79	CHIROGRAFARI
dic-27	€ 1.347,81	€ 1.347,81	CHIROGRAFARI
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 146.368,91</b>	<b>€ 146.368,91</b>

**All'importo totale di Euro 121.368,91 nel piano di ammortamento che precede sono state aggiunte le somme spettanti all'organo di composizione della crisi ed al consulente della debitrice pari ad Euro 25.000,00.**

## **7. CONVENIENZA DELL' ACCORDO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA**

Ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, lettera e), il Professionista è chiamato a pronunciarsi sulla probabile convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria disciplinata dal successivo art. 14 ter.

Il professionista incaricato deve fornire un giudizio prognostico del tutto soggettivo con cui illustra al Giudice Delegato il percorso argomentativo, l'iter logico e le fonti di informazioni, in base alle quali è giunto a ritenere che l'accordo prospettato sia maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. Deve precisarsi che tale giudizio viene sempre previsto dalla legge per il piano del consumatore (art. 9 comma 3 bis lett. e L. 3/2012), mentre nel caso di accordo di ristrutturazione del debito con soddisfazione integrale dei creditori muniti di privilegio non appare necessario.



Infatti, nel caso posto all'esame di questo professionista incaricato, la debitrice ha proposto un accordo di ristrutturazione del debito con continuità aziendale, con soddisfazione integrale dei creditori muniti di privilegio. Sembra, pertanto, superflua ogni valutazione in merito ad una eventuale ipotesi liquidatoria in primo luogo perché certamente meno vantaggiosa per i creditori ed in secondo luogo perché la liquidazione dei beni della debitrice impedirebbe la continuità dell'azienda agricola di famiglia che con la proposta di accordo si intende preservare.

Volendo, comunque, effettuare una comparazione tra la proposta di accordo formulata dal debitore e l'alternativa liquidatoria, deve innanzitutto evidenziarsi che dall'esame degli atti a disposizione dello scrivente Professionista si rileva che il capannone utilizzato dalla debitrice per lo svolgimento dell'attività agricola è attualmente sottoposto alla procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 306/2012 promossa dal creditore innanzi al Tribunale di Benevento, in cui sono state già espletate ben 3 tentativi di vendita senza esito positivo.

Ebbene, tale procedura esecutiva può essere considerata per un confronto con l'ipotesi liquidatoria ex art. 14 ter legge n. 3/2012 ai fini del computo dei tempi e delle riduzioni di valore che il compendio immobiliare potrebbe subire durante la procedura di esproprio.

Infatti, nel corso del predetto pignoramento immobiliare si è passati da un importo di euro 919.200,00 stabilito in prima vendita e corrispondente al valore stimato in perizia (**all. 27**), ad un importo di euro 689.400,00 in seconda vendita (**all. 28**) ed infine ad un importo di euro 518.00,00 nell'ultima vendita tenutasi (**all. 29**).

Successivamente con ordinanza del 02.02.2018 (**all. 30**) il G.E. del Tribunale di Benevento Dott.ssa Berruti, ha disposto un nuovo tentativo di vendita con ulteriore riduzione dell'ultimo prezzo base ad un quarto, pari ad un importo di euro 388.500,00, con offerta minima efficace (ex artt. 571 e 572 c.p.c.) di euro 291.375,00 (corrispondente al 75% del prezzo base). Tale vendita non è stata ancora espletata.

Da quanto sopra esposto è possibile osservare la decrescita del prezzo della offerta durante le varie fasi d'asta e, dunque, del prezzo di vendita del compendio immobiliare che non può non risentire, altresì, della crisi che colpisce il mercato immobiliare nel periodo storico corrente.

Inoltre, va tenuto in considerazione che al prezzo di aggiudicazione andranno sottratti gli oneri della procedura esecutiva nonché le spese per la pubblicità sostenute per ciascun esperimento di gara compiuto.

Ulteriore aspetto meritevole di valutazione è quello relativo al tempo necessario all'effettivo incasso del prezzo di aggiudicazione. Secondo l'art. 14 *novies* "*Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati*".

Ipotizzando una tempistica simile a quella occorsa per l'esperimento delle vendite effettuate nella riferita procedura esecutiva immobiliare, è ragionevole ipotizzare che anche la procedura liquidatoria di cui all'art. 14 *novies* possa concludersi non prima di un tempo stimabile in almeno tre anni.

Alla luce di quanto esposto al presente capo, il Professionista incaricato ritiene che l'ipotesi liquidatoria del compendio immobiliare nella disponibilità della debitrice risulti meno conveniente rispetto al progetto di ristrutturazione del debito prospettato con il presente accordo dalla Sig.ra per due ordini di ragioni.



In primo luogo, tutti i creditori privilegiati verrebbero soddisfatti integralmente ed i creditori chirografari verrebbero soddisfatti secondo le percentuali indicate nella proposta di accordo stesso.

In secondo luogo l'omologazione dell'accordo permetterebbe ai creditori privilegiati di beneficiare dei pagamenti eseguiti mensilmente dalla Sig.ra \_\_\_\_\_ a decorrere dal mese di giugno 2020 e, dunque, di non dover attendere la conclusione della eventuale procedura liquidatoria.

## 8. DILIGENZA IMPIEGATA DALLA DEBITRICE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

Requisito necessario affinché il Giudice Delegato possa omologare l'accordo di ristrutturazione è la valutazione della diligenza impiegata dal debitore nella contrazione delle obbligazioni. Il debitore è considerato negligente e/o in frode nell'assunzione delle obbligazioni, se i debiti sono stati contratti con la volontarietà di danneggiare i debitori. Dunque, è necessario che sussista un elemento psicologico connotato dal dolo preordinato alla frode. Il dolo, tuttavia, non si limita alla mera contrazione di obbligazioni nella consapevolezza di non poterle adempiere, ma altresì, in atti di disposizione del proprio patrimonio compiuti con l'intento di pregiudicare le ragioni dei creditori. Nelle ipotesi in cui ricorrano i casi di frode descritti, il Giudice Delegato dovrà rigettare la richiesta di omologazione dell'accordo, permettendo ai creditori di proseguire e/o avviare le azioni esecutive.

Ebbene la Sig.ra \_\_\_\_\_ svolge, insieme ai propri familiari, l'attività di impresa agricola consistente nell'allevamento di bovini e bufale sin dall'anno 2006. Ella riferisce di aver ottenuto sempre buoni risultati fino al diffondersi dell'epidemia di brucellosi che ha colpito la maggior parte delle aziende bufaline presenti sul territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe nell'anno 2008.

Per fronteggiare tale situazione la Sig.ra \_\_\_\_\_ è stata costretta a fare ricorso al credito bancario richiedendo finanziamenti di natura chirografaria, nonché un mutuo ipotecario finalizzato all'acquisto di un terreno necessario anche per tentare di ampliare l'attività d'impresa, attività caratterizzata dalla necessità di continui investimenti di natura fondiaria.

Inoltre, la ricorrente, laureata in Biologia, nella ricerca di nuove risorse finanziarie da destinare all'attività d'impresa, ha stipulato un contratto di collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico di Perugia, tuttora in essere, mentre i suoi familiari (genitori e germani) si sono dedicati all'attività agricola.

La diligenza della debitrice, pertanto, è dimostrata dal fatto che le obbligazioni sono state assunte dalla stessa esclusivamente in funzione dell'attività d'impresa e senza alcun intento fraudolento nei confronti dei creditori, tant'è che per i primi tempi la \_\_\_\_\_ ha onorato gli impegni assunti con le banche ed ha cercato di incrementare le risorse familiari mediante il riferito contratto di collaborazione.

## 9. GIUDIZIO GLOBALE E PROGNOSI DI FATTIBILITA' DELL' ACCORDO

### 9.1 PREMESSA

Affinché lo scrivente Professionista possa esprimere un giudizio sulla meritevolezza dell'accordo proposto dalla Sig.ra \_\_\_\_\_ si ritiene necessario indagare la *ratio* sottesa all'istituto disciplinato dalla



legge n. 3/2012.

L'atipicità che caratterizza questa procedura, permette di plasmarla sulle esigenze della debitrice individuate nel caso concreto, anche alla luce della circostanza che la legge 3 del 2012 non pone alcun limite temporale alla durata dell'accordo di ristrutturazione.

Come noto, la legge, comunemente denominata anche "*legge salva suicidi*", ha come obiettivo primario quello di consentire ai soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare, di ristrutturare i propri debiti anche attraverso la proposta di adempimento dei debiti medesimi in misura inferiore rispetto all'importo originario. Difatti è nozione manualistica che la finalità dell'istituto è quella di evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori. Con tale istituto si fornisce un rimedio a tutte quelle situazioni di eccessivo indebitamento, in cui si può incorrere per una serie di eventi indipendenti dalla propria volontà, quale la perdita del lavoro, malattie, crisi familiari ecc.

## 9.2 ANALISI SULLA PROPOSTA DI FALCIDIA DEI CREDITI AVANZATA DALLA DEBITRICE

Con il presente accordo, la Sig.ra \_\_\_\_\_ propone ai creditori ipotecari e privilegiati il pagamento integrale dei crediti vantati ed ai creditori chirografari il pagamento ridotto dei crediti vantati.

La Legge n. 3/2012 riconosce al soggetto indebitato la possibilità di proporre alternativamente una riscadenza dei debiti, una riduzione dei medesimi o, cumulativamente, la riscadenza del debito ridotto.

In particolare, riguardo i creditori chirografari prevede:

- in favore di Banco di Napoli, Banco di Credito Cooperativo di San Marco dei Cavoti ed Agenzia Entrate Riscossione, il pagamento dilazionato del 40 % del credito vantato;

- in favore di \_\_\_\_\_, il pagamento dilazionato del 10% del credito vantato.

Sul punto si è pronunciato anche il Tribunale di Bergamo che, nell'omologare una proposta di accordo di ristrutturazione del debito, approvava la riduzione del 97,5% dei debiti residui, evidenziando all'uopo il fine ultimo perseguito dalla Legge n. 3/2012<sup>2</sup>.

Nel caso di specie la Sig.ra \_\_\_\_\_ chiede la riduzione di tutti debiti descritti al punto 6) al fine di tutelare gli interessi di tutti i creditori.

Il Professionista incaricato ritiene che la riduzione dei debiti proposta nell'accordo sia meritevole di accoglimento in quanto è finalizzata alla soddisfazione, sebbene parziale per i chirografari, di tutti i creditori. Difatti la riduzione della posizione debitoria così come sopra descritta garantirebbe comunque ai creditori la soddisfazione dei loro crediti in misura sicuramente maggiore rispetto all'alternativa liquidatoria.

## 9.3 ANALISI SULL'ADEGUATEZZA DEL REDDITO RISPETTO ALLA PROPOSTA DI CUI ALL'ACCORDO DI

---

<sup>2</sup> "*La proposta di accordo contempla il soddisfacimento di tutti i creditori concorsuali, sia pure in una percentuale minima del 2,5% e come tale realizza la funzione economica dell'istituto che non può prescindere dalla previsione di un soddisfacimento che coinvolga tutti i creditori con titolo anteriore al momento di apertura del concorso*" (Trib. Bergamo, Decreto Omologa 31.3.2015).





## RISTRUTTURAZIONE

Affinché possa essere valutata concretamente la fattibilità dell'accordo proposto dalla Sig.ra è necessario esaminare il reddito complessivo percepito dalla debitrice relazionandolo con l'impegno che intende assumere.

Come già illustrato al punto 5), la Sig.ra \_\_\_\_\_ allo stato percepisce entrate nette mensili complessive così suddivise:

1. reddito da lavoro dipendente pari ad euro 1.412,00;
2. reddito agrario pari a circa euro 1.116,00;
3. reddito da allevamento pari a circa euro 2.221,96;
4. contributi PAC pari ad euro 1.093,36.

Con la precisazione che gli importi di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4) rappresentano stime di flussi mensilizzati di entrate future derivanti dagli importi riportati nell'Unico Persone Fisiche anno 2017 (anno d'imposta 2016), dichiarazione IVA anno 2017 (anno d'imposta 2016) e certificazione dei premi comunitari e misure regionali per gli anni 2016, 2017 e 2018 rilasciata dal responsabile della CAA UNICAA per la provincia di Benevento.

Dunque, come precisato al punto 5), la Sig.ra \_\_\_\_\_ gode di entrate mensili medie a regime pari a circa € 4.820,00, mentre le spese correnti mensili, sempre a regime, ammontano a circa € 3.453,00. La differenza tra le entrate medie e le uscite medie mensili garantisce una disponibilità media a regime (ovvero dopo la moratoria di un anno prevista dalla legge) di circa euro 1.367,00.

Alla luce di tali considerazioni, la fattibilità dell'accordo deve essere valutata con riferimento a questa somma, detraendo dalla stessa l'importo mensilmente destinato dalla Sig.ra \_\_\_\_\_ al pagamento dei creditori, come analiticamente indicato al punto 6).

### In definitiva:

- le entrate complessive della Sig.ra \_\_\_\_\_ sono pari a circa € 4.820,00;
- detratta dalle entrate complessive la spesa mensile del nucleo familiare della debitrice, (comprensiva di mutuo ipotecario, contributi previdenziali, uscite dell'attività agricola, imposte e tasse, fitti passivi, utenze, consumi alimentari, spese mediche, spese scolastiche, abbigliamento e trasporti) così come indicato al punto 5), residuerà una somma mensile di circa euro 1.367,00;

Pertanto, lo scrivente Professionista ritiene che l'odierna debitrice sia in grado di ottemperare all'impegno assunto con il presente accordo di ristrutturazione.



## **ATTESTAZIONE**

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto Avv. Aldo De Luca, iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento,

### **ESAMINATI**

- i documenti messi a disposizione dalla debitrice Sig.ra \_\_\_\_\_, quelli allegati al ricorso e quelli depositati agli interrogatori di rito, nonché quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente ed allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale della debitrice;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importo e relativo grado di privilegio;
- la proposta di accordo di ristrutturazione del debito in continuità aziendale predisposto dalla debitrice;

### **ATTESTA**

pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, la veridicità dei dati esposti così come illustrati dalla debitrice e la fattibilità e convenienza dell'accordo di ristrutturazione ex art. 8 legge n. 3 del 27 gennaio 2012.

Benevento, 09.07.2018

Il Professionista incaricato  
Avv. Aldo De Luca

La presente realizzazione è composta da n. 27 pagine e di n. 30 allegati, come riportati nell'elenco che segue.

